

ALLEGATO N. 1
AL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE
N. 23 DEL 13.09.2023

L'anno duemilaventitre, addì 13 del mese di settembre, il Collegio sindacale procede, su richiesta dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, alla certificazione della quantificazione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2022 (Dirigenza Sanitaria/Comparto/Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa).

IL COLLEGIO SINDACALE

- dato atto che l'Azienda ha formalizzato la quantificazione definitiva dei fondi contrattuali 2022 con le deliberazioni n. 694, 695 e 696 dell'8.08.2023;
- ricevuta, via *mail*, in data 04.09.2023, la richiesta di certificazione della quantificazione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2022 (Dirigenza Sanitaria/Comparto/Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa) dal Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse umane, unitamente alla documentazione propedeutica alla stessa;
- visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente vigente (CCNL 02.11.2022, relativo al triennio contrattuale 2019–2021), limitatamente alle disposizioni che hanno applicazione diretta sulla costituzione dei fondi contrattuali per l'anno 2022 e il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018, (CCNL 19.12.2019, relativo al triennio contrattuale 2016–2018), nonché il Contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) sottoscritto in data 22.11.2019 per il personale del comparto;
- visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente vigente (CCNL 19.12.2019, relativo al triennio contrattuale 2016–2018) e il Contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) sottoscritto in data 27.01.2023 per l'area della dirigenza sanitaria (medica e non medica) e il personale medico universitario convenzionato;
- visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente vigente (CCNL Area Funzioni Locali/ Sezione Dirigenza PTA del 17.12.2020, relativo al triennio contrattuale 2016 – 2018) e il Contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) sottoscritto in data 29.01.2010 per l'area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa;
- visto il D.Lgs. n. 75/2017 e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 23, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

- “[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. [...]”;
- “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- visto l’art. 11, comma 1, lett. A del D.L. n. 135/2018, conv. con L. n. 12/2019 che stabilisce che l’art. 23 di cui al punto precedente non si applica agli incrementi previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore;
- visto l’art. 11, comma 1, del D.L. 35/2019, conv. con L. n. 60/2019 (D.L. Calabria), per cui il limite definito dal succitato art. 23 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;
- viste le Deliberazioni e determinazioni regionali in materia;
- preso atto della comunicazione del Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse umane del 04.09.2023, dalla quale si evince testualmente che “[...] Al riguardo, per maggior chiarezza riepilogo brevemente [...] l’iter logico relativo alla quantificazione definitiva dei fondi contrattuali 2022 [...]”:
 - A) annualmente gli uffici predispongono le tabelle di computo dei fondi secondo le ordinarie regole contrattuali, applicando poi le norme di legge vigenti nel tempo (prima art. 9 comma 2 bis DL 78/2010, poi art. 1 c. 236 L 208/2015 ed art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, nonché art. 11 c.1 DL 35/2019 ossia DL Calabria) che comportano l’obbligatoria riduzione dell’importo dei fondi ai valori di riferimento (quindi al 2016 per quanto concerne i fondi 2022, fatta salva l’applicazione del DL Calabria nonché degli altri provvedimenti regionali e/o statali che autorizzano l’utilizzo di risorse una tantum)
 - B) prima di procedere all’approvazione formale dei fondi, si effettua un’operazione di “ricognizione” delle risorse economiche disponibili sui fondi (e della relativa spesa dell’anno), oggetto di specifiche informative e di confronto con le organizzazioni sindacali

di categoria

C) una volta effettuata la ricognizione ed adeguatamente informate le Organizzazioni Sindacali, i fondi sono approvati con formali provvedimenti deliberativi [...], nelle cui premesse si richiamano le norme legislative e contrattuali di riferimento

D) la Relazione tecnico-finanziaria all'esame del Collegio Sindacale riporta un'articolata serie di dati che illustrano sia le modalità di costituzione dei fondi, con suddivisione fra risorse stabili e variabili, sia la destinazione annuale delle relative risorse nel corso dell'intero 2022, in modo da potere verificare: 1) se la spesa è rientrata complessivamente nel limite stabilito dai fondi contrattuali; 2) se la spesa annuale dei fondi ha rispettato la destinazione contrattuale (e quindi se la spesa incidente sui singoli fondi contrattuali è rimasta nel limite del fondo stesso)

[...]

Peraltro, come per lo scorso anno, visti i "ritardi" tecnici incontrati dalla Regione Piemonte nella formalizzazione del provvedimento di autorizzazione per l'applicazione del cd "Decreto Calabria" (provvedimento adottato solo in data 31 luglio (allegato 4 alla Relazione), in prima presentazione del Conto Annuale non sarà possibile attestare l'avvenuta certificazione dei fondi contrattuali da parte del Collegio Sindacale, per cui, a pagamento avvenuto del "saldo retribuzione di risultato", si procederà a richiedere la riapertura della procedura CAN. [...]";

- *considerato che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo" e che l'Azienda, in mancanza di modifiche con riferimento ai suddetti costi procede alla predisposizione dell'ipotesi di contratto da sottoporre all'attenzione del Collegio triennialmente, aggiornando annualmente la quantificazione dei relativi fondi;*
- *dato atto che, in considerazione di quanto sopra, il Collegio ha ricevuto la relazione tecnico-finanziaria in conformità ai modelli ministeriali vigenti;*

- preso atto della summenzionata relazione a firma del Direttore Generale e del Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse umane recante per le tre aree contrattuali, gli importi dei Fondi contrattuali articolati secondo la loro natura stabile o variabile o derivante direttamente dal CCNL, al netto degli oneri sociali, come da indicazione degli stessi CCNL;

c e r t i f i c a

la corretta quantificazione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2022 (Dirigenza Sanitaria/Comparto/Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa).

Il Collegio sindacale

(Davide Di Russo)

.....

(Raffaella Fiorentino)

.....

(Gianguido Passoni)

.....